

CITTA' DI BIVONA

ENTE DI CULTO PARROCCHIA MATER SALVATORIS

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 034/AG RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PARROCCHIA MATER SALVATORIS DI BIVONA - D.D.G. 40196 DEL 21.07.2020 - CUP J71C19000170001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/025/AG - CIG: Z6F38978F7

L'anno duemilaventi___, il giorno _____ del mese di _____, nella sede legale della Parrocchia Mater Salvatoris, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra il Sac. Marco Vella, nato ad Agrigento il 27.12.1976, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente di Culto Parrocchia Mater Salvatoris di Bivona, C.F.: 93002700842 8 (d'ora innanzi citato come "Ente") che agisce in nome, per conto e interesse dell'Ente stesso, e non altrimenti, e l'Ing. _____ nato a _____ (___) il _____ e residente a _____ (___) in _____, n. ____, C.F. _____ - P.IVA _____, premesso che:

-che con nota prot. n. 5159 del 31.10.2018 il Sac. Don Marco Vella, legale rappresentante della Parrocchia Mater Salvatoris di Bivona, ha chiesto formalmente di potersi avvalere della struttura del Comune di Bivona come stazione appaltante e contestualmente di nominare il Responsabile Unico del Procedimento al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la presentazione del progetto per la manutenzione straordinaria della canonica di Bivona con cantiere di lavoro, in ossequio a quanto previsto e consentito dall'avviso pubblico n. 3/2018, pubblicato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e disciplinato dal D.D.G. n. 9482 del 09.08.2018 concernente il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati a favore degli Enti di Culto, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 17.03.2016, n. 3;

-che con Decreto del Dirigente Generale (DDG) n. 40196 del 21.07.2020, dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio II, è stato autorizzato e finanziato all'Ente di Culto Parrocchia Mater Salvatoris di Bivona, il Cantiere di Lavoro n. 034/AG relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della Parrocchia Mater Salvatoris,

è stato convenuto quanto segue:

ART. 1

L'Ente, avendo adempiuto a mezzo della struttura del Comune di Bivona agli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di affidamento di incarichi professionali, affida all'_____ nato a _____ (____) il _____ e residente a _____ (____) in _____, n. _____, C.F. _____ - P.IVA _____ che accetta, l'incarico di

COLLAUDATORE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 034/AG RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PARROCCHIA MATER SALVATORIS DI BIVONA.

ART. 2

L'incarico consisterà nell'attività di collaudo nel rispetto di quanto prevista dalla normativa sui Cantieri di lavoro per disoccupati, L.R. n. 17 del 1/07/1968 e Decr. Reg. n. 137 del 04/09/2009.

ART. 3

L'Ente dovrà fornire:

- copia di tutta la documentazione in proprio possesso che si renda necessaria all'espletamento dell'incarico.

ART.4

Per l'attività di collaudo è prevista la somma di €1.182,22, oltre €47,29 per CNPAIA 4% ed €270,49 per IVA al 22%.

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività di collaudo del cantiere.

ART. 5

Il professionista incaricato è autorizzato a prendere contatti con ogni Ente ed Istituzione per il reperimento di ogni informazione e indicazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

ART. 6

Eventuali controversie relative alla presente convenzione saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso ciò non fosse possibile, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione composta da 3 membri, di cui uno nominato dall'Ente, uno nominato dal professionista incaricato, ed uno dal Tribunale di Sciacca.

ART. 7

Per i pagamenti superiori a 1.000,00 Euro, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Il professionista assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al'Ente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il professionista, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, e comunica che il conto corrente dedicato, di cui all'art.3 della L.136/2010, è identificato con codice:

IBAN _____ della Banca _____, intestato a _____, che sarà la persona delegata ad operare sullo stesso.

ART. 8

Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di collaudo, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9

Il recesso dell'incarico da parte del libero professionista in fase di esecuzione delle attività di collaudo, salvo gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo l'eventuale rivalsa dell'Ente per danni provocati.

L'Ente ha facoltà, previa diffida scritta, di recedere dal contratto pagando il

compenso per l'attività svolta salvo rivalsa di danni eventuali subiti.

ART. 10

L'Ente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta.

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il prestatore d'opera receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell'incarico.

ART. 11

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto, il professionista incaricato comunicherà entro dieci giorni dalla formalizzazione dell'atto di approvazione del presente incarico il nominativo del professionista delegato al trattamento di dati personali, il quale, nello svolgimento di tale attività, dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di tutela della privacy. E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.

Art. 12

I presenti accordi sono immediatamente impegnativi a far data dalla sottoscrizione per accettazione da parte del professionista.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, con oneri a carico della

parte richiedente.

Il professionista

(_____)

Il legale rappresentante

(Sac. Marco Vella)